



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n.25 del 29.02.2016

Oggetto: Assegnazione del Personale all'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola.

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di Febbraio alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore		X
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore	X	
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese,
immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.
Letto confermato e sottoscritto.

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Carinola.

Su impulso del Sindaco si propone di deliberare

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 30 del 30/10/2012 è stata espressa specifica volontà circa il mantenimento dell'Ufficio di Giudice di Pace presso il Comune di Carinola;

con D.M. adottato in data 7 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. del 14.04.2014 - Suppl. Ord. n. 36, il Ministero della Giustizia, in esito al compimento della positiva valutazione istruttoria, ha stabilito il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, con gli oneri individuati nella normativa di riferimento a carico degli Enti richiedenti, prevedendo, inoltre, una serie di adempimenti tesi a verificare la sostanziale conferma degli impegni assunti a suo tempo, tra cui l'individuazione del personale, pena la decadenza dell'istanza di mantenimento presentata;

che tutti i dipendenti comunali, escluso il lavoratore socialmente unico De Robbio, fino ad oggi distaccati presso l'ufficio del giudice di pace di Carinola, distacco avvenuto su richiesta di mobilità volontaria, hanno manifestato la volontà di rientrare presso l'ufficio di appartenenza per dichiarati "motivi personali" che determinano, di fatto, una incompatibilità ambientale;

che a tutti i dipendenti, aventi diritto, distaccati è stata anche riconosciuta, quale incentivo, una forma di "indennità" anche se per una cifra inferiore, se non proporzionata all'anno solare ma per i successivi sì, a quanto stabilito dalla amministrazione nella giunta nn. 66 e 130 del 2014;

che per il riconoscimento dell'indennità giudiziaria o di amministrazione si è in attesa che si formi giurisprudenza in merito.

Dato atto che a seguito delle procedure di mobilità volontaria sono stati individuati i seguenti dipendenti/LSU: Nicola De Robbio, Francesco Giovanni Capezzuto, Antonietta De Fusco, Giacomo Stabile, individuati con la Giunta n. 66/2014; Salvatore Giambruno, Tiziana Coiro, Adelmina Cresce, assegnati con la Giunta n. 14 del 28/1/2015;

Dato atto che i suddetti dipendenti venivano pertanto avviati alla fase formativa iniziale, prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia 7 marzo 2014;

Dato atto che tutti i dipendenti comunali hanno svolto il periodo di formazione – affiancamento presso l'Ufficio del Giudice di pace di Carinola;

DATO ATTO CHE i suddetti dipendenti:

sono in possesso della qualifica professionale e del titolo di studio richiesti per la copertura dei posti di Operatore Giudiziario e di Funzionario giudiziario, come da Circolare dell' 8. aprile 2014 " Passaggio Uffici del Giudice di Pace ai Comuni . Art. 3 del D.Lgs 156/2014" del Ministero della Giustizia;

sono in possesso dei requisiti propri dell'amministrazione giudiziaria (qualità morali e condotta irreprensibile) ai sensi dell'art.35, comma 6 d.Lgs.165/2001 e non si trovano in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art.53 D.Lgs 165/2001;

PRECISATO che:

la dotazione organica – come precisato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28/2/2013:

b) Pianta Organica - Fermo restando che la determinazione della pianta organica dei giudici onorari dell'ufficio che si intende mantenere in funzione è di esclusiva competenza ministeriale, la pianta organica del personale amministrativo deve essere coperta con personale dell'ente locale appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire l'erogazione del servizio giustizia.

A questi fini l'ente richiedente dovrà tener conto dell'attuale dotazione organica del personale amministrativo dell'ufficio soppresso, da intendersi - fatti salvi gli eventuali interventi correttivi di competenza dell'amministrazione per l'adeguamento al numero dei giudici di pace assegnati - come dotazione organica minimale, sia per consistenza numerica che per tipologia di figure professionali che dovranno poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell'assistente giudiziario e dell'operatore giudiziario, oltre che dell'ausiliario, come meglio specificate nell'allegato A del C.C.N.I. sottoscritto in data 29/07/2010 (Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Amministrazione Giudiziaria).

c) Individuazione del personale da mettere a disposizione - L'ente locale provvederà ad individuare gli aspiranti tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e che non si trovino in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. Nella selezione del personale potrà essere riconosciuta una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale competente per territorio, cui spetta la vigilanza sugli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 16 della legge 374/91, valuterà l'idoneità del personale amministrativo individuato al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e ne darà comunicazione all'ente locale. L'ente locale provvederà ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all'ufficio del giudice di pace del personale così selezionato nel quale dovrà essere espressamente indicato che: - permane il rapporto di lavoro con l'ente locale e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della Giustizia né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli;

delle funzioni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. Nella selezione del personale potrà essere riconosciuta una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale competente per territorio, cui spetta la vigilanza sugli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 16 della legge 374/91, valuterà l'idoneità del personale amministrativo individuato al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e ne darà comunicazione all'ente locale. L'ente locale provvederà ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all'ufficio del giudice di pace del personale così selezionato nel quale dovrà essere espressamente indicato che: - permane il rapporto di lavoro con l'ente locale e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della Giustizia né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli;

- presso l'ufficio del giudice di pace, il potere direttivo e disciplinare, in considerazione della dipendenza funzionale di cui all'articolo 15 della legge 21/11/1991, n. 374, è attribuito al giudice di pace coordinatore o suo facente funzioni;

- su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, può essere disposta la revoca dell'assegnazione qualora vengano meno i requisiti di idoneità sopra specificati o emergano situazioni di incompatibilità;


d) Utilizzazione del personale - All'atto della formale immissione nelle funzioni presso l'ufficio del giudice di pace, il dipendente si impegnerà ad osservare le direttive impartite dal capo dell'ufficio per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati e formati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Al di là delle eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, la violazione dei suddetti obblighi comporterà la possibilità di richiedere all'ente locale la revoca dell'assegnazione del dipendente interessato e la sostituzione con altro personale idoneo.

Ai sensi dell'art. 3, 3 comma, d.lgs. citato, il Ministro della Giustizia provvederà sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti.

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica di fatto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, anche in conformità a quanto previsto nel punto 2, lett. B) della nota di istruzione pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28/2/2013, è la seguente:

- 
- n. 1 Funzionario Giudiziario – equiparato al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D (distaccato dal comune di Mondragone);
 - n. 2 Cancelliere – e equiparato al profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C;
 - n. 2 Operatore Giudiziario – equiparato al profilo professionale di Esecutore dei servizi Amministrativi, cat. B;
 - n. 1 Ausiliario LSU, equiparato al profilo professionale di Operatore dei servizi Comunali, cat. A;
- (le altre cinque unità distaccate dal comune di Carinola)

il rapporto di lavoro del personale distaccato presso la sede giudiziaria, ivi compresi gli aspetti attinenti alle condizioni per l'attribuzione del salario accessorio, continuerà ad essere gestito dal Comune di Carinola, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del giudice di pace coordinatore o suo facente funzioni;

il trasferimento di personale presso la sede giudiziaria è temporaneo e reversibile, la temporaneità è legata alle esigenze di funzionamento dell'ufficio giudiziario;

i dipendenti devono osservare le direttive impartite dal Giudice Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati e formati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte;

su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, potrà essere disposta la revoca dell'assegnazione delle unità predette qualora vengano meno i requisiti di idoneità prescritti o emergano situazioni di incompatibilità;

Precisato che i sigg. Antonietta De Fusco, Salvatore Giambruno, Tizia Coiro e Adelmina Cresce hanno manifestato, con note agli atti dell'Ente, la volontà di rientrare presso l'ufficio di appartenenza per dichiarati "motivi personali" che determinano, di fatto, una incompatibilità ambientale;

Visto il Regolamento sulla Mobilità Interna del personale di integrazione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 3/12/2014;

VISTA la propria competenza

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, e ne costituisce motivazione;

di prendere atto delle delibere di Giunta Comunale con le quali è stato individuato il personale da assegnare all'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola;

di dare atto che a seguito delle procedure sopra richiamate sono stati individuati i seguenti dipendenti/LSU: Nicola De Robbio, Francesco Giovanni Capezzuto, Antonietta De Fusco, Giacomo Stabile, individuati con la Giuntale n. 66/2014; Salvatore Giambruno, Tiziana Coiro, Adelmina Cresce, assegnati con la Giuntale n. 14 del 28/1/2015;

di dare atto che successivamente all'assegnazione sono rientrati presso gli uffici comunali i dipendenti Giacomo Stabile e Francesco Giovanni Capezzuto sostituiti dai dipendenti Giambruno, Coiro e Cresce, quest'ultima per sostituire l'unità prevista in convenzione del comune di Mondragone prima assegnata, poi rientrata all'ente e non più riassegnata;

DATO ATTO CHE i suddetti dipendenti:

sono in possesso della qualifica professionale e del titolo di studio richiesti per la copertura dei posti di Operatore Giudiziario e di Funzionario giudiziario, come da Circolare dell' 8. aprile 2014 " Passaggio Uffici del Giudice di Pace ai Comuni . Art. 3 del D.Lgs 156/2014" del Ministero della Giustizia;

sono in possesso dei requisiti propri dell'amministrazione giudiziaria (qualità morali e condotta irreprensibile) ai sensi dell'art.35, comma 6 d.Lgs.165/2001 e non si trovano in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art.53 D.Lgs 165/2001;

PRECISATO che:

la dotazione organica – come precisato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28/2/2013:

b) Pianta Organica - Fermo restando che la determinazione della pianta organica dei giudici onorari dell'ufficio che si intende mantenere in funzione è di esclusiva competenza ministeriale, la pianta organica del personale amministrativo deve essere coperta con personale dell'ente locale appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire l'erogazione del servizio giustizia.

A questi fini l'ente richiedente dovrà tener conto dell'attuale dotazione organica del personale amministrativo dell'ufficio soppresso, da intendersi - fatti salvi gli eventuali interventi correttivi di competenza dell'amministrazione per l'adeguamento al numero dei giudici di pace assegnati - come dotazione organica minimale, sia per consistenza numerica che per tipologia di figure professionali che dovranno poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell'assistente giudiziario e dell'operatore giudiziario, oltre che dell'ausiliario, come meglio specificate nell'allegato A del C.C.N.I. sottoscritto in data 29/07/2010 (Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Amministrazione Giudiziaria).

c) Individuazione del personale da mettere a disposizione - L'ente locale provvederà ad individuare

gli aspiranti tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e che non si trovino in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. Nella selezione del personale potrà essere riconosciuta una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale competente per territorio, cui spetta la vigilanza sugli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 16 della legge 374/91, valuterà l'idoneità del personale amministrativo individuato al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e ne darà comunicazione all'ente locale. L'ente locale provvederà ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all'ufficio del giudice di pace del personale così selezionato nel quale dovrà essere espressamente indicato che: - permane il rapporto di lavoro con l'ente locale e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della Giustizia né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli;

delle funzioni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. Nella selezione del personale potrà essere riconosciuta una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale competente per territorio, cui spetta la vigilanza sugli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 16 della legge 374/91, valuterà l'idoneità del personale amministrativo individuato al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e ne darà comunicazione all'ente locale. L'ente locale provvederà ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all'ufficio del giudice di pace del personale così selezionato nel quale dovrà essere espressamente indicato che: - permane il rapporto di lavoro con l'ente locale e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della Giustizia né vi sarà alcuna possibilità di stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli;

- presso l'ufficio del giudice di pace, il potere direttivo e disciplinare, in considerazione della dipendenza funzionale di cui all'articolo 15 della legge 21/11/1991, n. 374, è attribuito al giudice di pace coordinatore o suo facente funzioni;
- su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, può essere disposta la revoca dell'assegnazione qualora vengano meno i requisiti di idoneità sopra specificati o emergano situazioni di incompatibilità;

d) Utilizzazione del personale - All'atto della formale immissione nelle funzioni presso l'ufficio del giudice di pace, il dipendente si impegnerà ad osservare le direttive impartite dal capo dell'ufficio per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati e formati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Al di là delle eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, la violazione dei suddetti obblighi comporterà la possibilità di richiedere all'ente locale la revoca dell'assegnazione del dipendente interessato e la sostituzione con altro personale idoneo.

Ai sensi dell'art. 3, 3 comma, d.lgs. citato, il Ministro della Giustizia provvederà sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti.

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica di fatto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, anche in conformità a quanto previsto nel punto 2, lett. B) della nota di istruzione pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28/2/2013, è la seguente:

- n. 1 Funzionario Giudiziario – equiparato al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D (distaccato dal comune di Mondragone);
 - n. 2 Cancelliere – e equiparato al profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C;
 - n. 2 Operatore Giudiziario – equiparato al profilo professionale di Esecutore dei servizi Amministrativi, cat. B;
 - n. 1 Ausiliario LSU, equiparato al profilo professionale di Operatore dei servizi Comunali, cat. A;
- (le altre cinque unità distaccate dal comune di Carinola)

il rapporto di lavoro del personale distaccato presso la sede giudiziaria, ivi compresi gli aspetti attinenti alle condizioni per l'attribuzione del salario accessorio, continuerà ad essere gestito dal Comune di Carinola, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del giudice di pace coordinatore o suo facente funzioni;

il trasferimento di personale presso la sede giudiziaria è temporaneo e reversibile, la temporaneità è legata alle esigenze di funzionamento dell'ufficio giudiziario;

i dipendenti devono osservare le direttive impartite dal Giudice Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati e formati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte;

su segnalazione del presidente del tribunale competente per territorio, potrà essere disposta la revoca dell'assegnazione delle unità predette qualora vengano meno i requisiti di idoneità prescritti o emergano situazioni di incompatibilità;

Precisato che i sigg. Antonietta De Fusco, Salvatore Giambruno, Tizia Coiro e Adelmina Cresce hanno manifestato, con note agli atti dell'Ente, la volontà di rientrare presso l'ufficio di appartenenza per dichiarati "motivi personali" che determinano, di fatto, una incompatibilità ambientale;

Si dispone che il responsabile del settore personale provveda, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Mobilità Interna del personale di integrazione sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 139 del 3/12/2014 in tempi brevissimi all'assegnazione del personale all'ufficio del giudice di pace di Carinola, necessario per assicurare il normale funzionamento dell'ufficio, disponendo il distacco inizialmente una unità di cat. C;

Si invita il comune di Mondragone a volere disporre l'assegnazione di un dipendente di categoria C o B come da convenzione stipulata;

di trasmettere copia del presente ai dipendenti comunali distaccati presso gli uffici del giudice di pace di Carinola e p.c. al Sig. Giudice Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace - Al sig. Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	AA FF
SERVIZIO INTERESSATO:	Personale
OGGETTO:	Assegnazione del Personale Pe e all'ufficio del Giudice di Pace di Carinola.
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa FAVOREVOLE Data 29/2/2016 IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. FAVOREVOLE Data 29/2/2016 IL RESPONSABILE
Data della seduta 28-02-2016	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME:
Ore 14,00	
DELIBERAZIONE N. 25	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)



IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. _____ del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.